

Documentare in digitale

Che cos'è esattamente un documento informatico? C'è da aspettarsi che la risposta a una domanda di questo tipo possa variare sensibilmente in base al soggetto interrogato e c'è da prevedere che chiedendolo a dei "profani" della materia in molti, sgranando gli occhi e nascondendo il disagio, risponderebbero erratamente, indicando qualcosa di simile a un file word o a un foglio excel, la cui conservazione debba avvenire, magari, dopo un'opportuna stampa. Nella mente di buona parte della popolazione questo concetto è certamente poco chiaro e ancora avvolto da numerosi strati di nebbia che, ci auguriamo, una maggiore diffusione di una più approfondita cultura digitale contribuisca a dissipare. Ma non è solo nella mente dei semplici cittadini che questa confusione risiede, visto che anche a livello "ufficiale" le definizioni utilizzate per il documento informatico (e per le stesse firme apposte su un documento di natura digitale) sono cambiate nel tempo e con esse il concetto stesso che le accompagna, e visto che si utilizzano tutt'ora terminologie differenti per definire i documenti in ambito giuridico (dove ci sono già differenze di approccio tra ambito civile, penale e amministrativo), diplomatico e archivistico.

Le stesse attuali definizioni normative di documento informatico e documento digitale andrebbero messe in discussione, cercando di favorire un approccio che ricomprenda anche una valutazione terminologica di base sui concetti di dato, informazione e documento, spesso utilizzati impropriamente dal legislatore, anche come sinonimi intercambiabili.

Le Regole tecniche contenute nel DPCM 13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), hanno compiuto qualche passo nella direzione di una maggiore chiarezza e contribuito ad allargare la categoria semantica del documento informatico, ricomprendendo tra i documenti del mondo digitale sia la **"registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente"** e sia la **"generazione o il raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi di dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica"**: è chiaro quindi che il documento informatico non è solo un .pdf o l'immagine digitale di un documento cartaceo acquisita con lo scanner, ma – in un'ottica dinamica, strutturata e multicanale – sono da considerare documenti informatici anche i flussi informativi giuridicamente rilevanti, ovviamente opportunamente resi statici e immutabili.

Questo ci dice oggi il nostro legislatore tecnico portando a braccetto il concetto di documento con quello – altrettanto essenziale – della sua corretta conservazione. Effettivamente in una società che fa quotidianamente i conti con diverse tipologie di "documenti informatici a formazione progressiva" che ritrovano il loro alveo di esistenza in modo multicanale (dal sito *web* ai sistemi di connettività, dall'*e-mail* alla PEC sino al "vecchio" *telex* etc.) dobbiamo inevitabilmente considerare il documento un oggetto informatico complesso fatto di testi (ma anche informazioni audio/video) e relativi metadati di formazione e di contesto; tale oggetto informatico arricchito deve essere correttamente gestito e conservato perché solo attraverso metodi, procedure e sistemi di "sedimentazione informatica" può raggiungere il valore giuridico tipico della forma documentale cartacea.

Lo stesso legislatore europeo ha recentemente definito il documento elettronico come **"qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva"** (Regolamento eIDAS – Regolamento UE N. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE – trattato nelle pagine seguenti di questo numero), confermando quindi che qualsiasi oggetto informatico ha una sua ragione giuridica se è adeguatamente "documentato" in forma statica e conservabile.

Su questo delicato processo di trasformazione del concetto di documento, che da anni analizziamo anche attraverso le pagine di questa rivista, si sono confrontate competenze professionali diverse (informatici, giuristi, archivisti, *manager* etc.) perché solo con un approccio multidisciplinare può garantire un corretto cambiamento. E in queste dinamiche di trasformazione non poteva non essere coinvolta anche la rivista "Il Documento Digitale" che oggi si cambia d'abito, spogliandosi del "fardello" analogico e liberandosi così in un contesto più dinamico, multimediale e intimamente *open*.

Eccovi una nuova rivista quindi. Accessibile a tutti i lettori curiosi del cambiamento in cui la nostra società è coinvolta e pronti a raccontarsi e a raccogliere provocazioni, riflessioni e punti di vista, oltre che commenti autorevoli su normative e provvedimenti dedicati alla intricata, dinamica a materia digitale.

Buona Lettura!

Andrea Lisi